

Documento sui Riscatti

approvato dal Consiglio di Amministrazione del 29 ottobre 2025

Fondo Pensione Dirigenti Gruppo Eni

*Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 1082
I Sezione Speciale - Fondi Pensione Preesistenti*

Sommarrio

1. PREMESSA	3
2. REQUISITI.....	3
3. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE.....	4
4. TEMPISTICHE DI EROGAZIONE	6
5. COMPARTO DI EROGAZIONE	7
6. CALCOLO DELL'IMPORTO DEL RISCATTO.....	7
7. CEDIBILITÁ, SEQUESTRABILITÁ E PIGNORABILITÁ.....	8
8. COSTI	8
9. ASPETTI FISCALI	8
10. ENTRATA IN VIGORE.....	12
ALLEGATI	12

1. PREMESSA

Il presente Documento descrive le modalità operative con cui il Fondo Pensione Dirigenti Gruppo Eni – FOPDIRE (di seguito “Fondo”) eroga agli Iscritti la prestazione sotto forma di Riscatto ai sensi dell’art. 14, commi 2, 3, 4 e 5 del D. Lgs. 252/2005 (di seguito “Decreto”).

2. REQUISITI

La normativa prevede le seguenti tipologie di Riscatto che l’Iscritto può esercitare prima della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche nel regime obbligatorio di appartenenza.

2.1 Riscatto da parte dell’Iscritto

A. Riscatto parziale da parte dell’Iscritto

Riguarda il 50% della posizione previdenziale maturata e può essere richiesto nei seguenti casi:

- A.1 cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi. In particolare, al momento della richiesta l’Iscritto non deve svolgere alcuna attività da cui derivi un reddito superiore alle soglie di reddito imponibile;¹
- A.2 ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria. In particolare, la cassa integrazione guadagni deve essere a zero ore della durata di almeno 12 mesi.

B. Riscatto totale da parte dell’Iscritto

Riguarda il 100% della posizione previdenziale maturata e può essere richiesto nei seguenti casi:

- B.1 invalidità permanente che comporti la riduzione delle capacità di lavoro a meno di un terzo;
- B.2 cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. In particolare, al momento della richiesta gli Iscritti non devono svolgere alcuna attività da cui derivi un reddito superiore alle soglie di reddito imponibile;¹
- B.3 perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo per cause diverse da quelle sopra indicate (ad esempio: risoluzione consensuale del rapporto di lavoro).

2.2 Riscatto da parte degli aventi diritto

Riguarda il 100% della posizione previdenziale maturata e può essere richiesto nel caso di decesso dell’Iscritto (c.d. Riscatto per premorienza) dai seguenti aventi diritto:

- soggetti designati nell’Area Riservata (persone fisiche o giuridiche), oppure
- eredi testamentari, in assenza di designazione, oppure
- eredi legittimi, in mancanza di testamento.

¹ Si tratta delle soglie di reddito a cui corrisponde un’imposta lorda pari alle detrazioni spettanti ai sensi dell’art. 13 del TUIR (DPR 917/1986); in particolare, alla data del presente Documento, le soglie sono: € 8.500 per i redditi di lavoro dipendente, € 5.500 per i redditi di lavoro autonomo.

In presenza di più soggetti aventi diritto, la richiesta di Riscatto deve essere presentata singolarmente da ciascuno di loro; la posizione è ripartita in parti uguali, salva diversa disposizione dell'Isritto.

La posizione oggetto di Riscatto non entra nell'asse ereditario e non è pertanto assoggettata a imposta di successione; tuttavia, nel caso in cui il decesso dell'Isritto si verifichi successivamente alla domanda di Prestazione Pensionistica in Capitale e/o in Rendita e prima della liquidazione della stessa:

- la posizione oggetto di Prestazione Pensionistica in Capitale entra nell'asse ereditario secondo le norme civilistiche in materia;
- la posizione oggetto di Prestazione Pensionistica in Rendita, che rappresenta il premio unico versato alla Compagnia di Assicurazione convenzionata dal Fondo per l'erogazione delle rendite, è acquisita definitivamente dalla Compagnia nel caso di rendita vitalizia. Per contro:
 - nel caso di rendita vitalizia reversibile, la Compagnia eroga la rendita periodica al soggetto (o ai soggetti) reversionario indicato dall'Isritto;
 - nel caso di rendita vitalizia controassicurata, la Compagnia eroga il capitale al soggetto (o ai soggetti) beneficiario indicato dall'Isritto;
 - nel caso di rendita vitalizia certa a 5 o 10 anni, la Compagnia eroga il capitale al soggetto (o ai soggetti) beneficiario indicato dall'Isritto.

Il diritto al Riscatto per premorienza si prescrive in 10 anni decorrenti dal decesso. Decorso tale periodo, la posizione previdenziale maturata è acquisita dal Fondo determinando un accrescimento proporzionale delle posizioni degli altri Isritti.

3. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

3.1 Riscatto da parte dell'Isritto

L'Isritto effettua la richiesta nella propria Area Riservata presente sul sito *web* del Fondo, allegando la seguente documentazione per consentire al Fondo la verifica della sussistenza dei requisiti che danno diritto alla prestazione:

- documento d'identità;
- attestazione della titolarità del conto corrente su carta intestata della banca o stralcio dell'estratto conto con intestazione e indicazione del titolare;
- informativa sul Trattamento dei Dati Personali (di seguito "Informativa Privacy") firmata per presa visione;
- dichiarazione con cui l'Isritto attesta la cessazione dei requisiti di partecipazione al Fondo e di non aver maturato i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche nel regime obbligatorio di appartenenza; a tal fine, è utilizzato lo specifico modulo disponibile sul sito *web* del Fondo.

Inoltre, deve essere allegata l'ulteriore documentazione di seguito riportata, in relazione alla tipologia di Riscatto.

A Riscatto parziale da parte dell'Iscritto

A.1 Cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi

- certificazione del centro per l'impiego in caso di rilascio della DID (Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro), oppure
- autocertificazione della dichiarazione di cui sopra, oppure
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio in assenza della DID;
- attestazione dell'eventuale iscrizione ad altra forma pensionistica complementare, rilasciata da quest'ultima, e presso cui l'Iscritto conserva una posizione; tale attestazione consente al Fondo determinare il numero degli anni complessivi di iscrizione alla previdenza complementare e la corretta aliquota fiscale da applicare alla base imponibile della prestazione (v. paragrafo 9).

A.2 Ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria

- certificazione del datore di lavoro dell'attivazione e sussistenza delle procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
- attestazione dell'eventuale iscrizione ad altra forma pensionistica complementare, rilasciata da quest'ultima, e presso cui l'Iscritto conserva una posizione; tale attestazione consente al Fondo di determinare il numero degli anni complessivi di iscrizione alla previdenza complementare e la corretta aliquota fiscale da applicare alla base imponibile della prestazione (v. paragrafo 9).

B Riscatto totale da parte dell'Iscritto

B.1 Invalidità permanente che comporti la riduzione delle capacità di lavoro a meno di un terzo

- certificazione della ASL o di altra struttura pubblica competente su carta intestata attestante la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo, accertata successivamente all'iscrizione al Fondo;
- Informativa sulla Privacy firmata anche per la prestazione del consenso al Trattamento dei Dati Personali;
- attestazione dell'eventuale iscrizione ad altra forma pensionistica complementare, rilasciata da quest'ultima, e presso cui l'Iscritto conserva una posizione; tale attestazione consente al Fondo di determinare il numero degli anni complessivi di iscrizione alla previdenza complementare e la corretta aliquota fiscale da applicare alla base imponibile della prestazione (v. paragrafo 9).

B.2 Cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi

- certificazione del centro per l'impiego in caso di rilascio della DID (Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro), oppure
- autocertificazione della dichiarazione di cui sopra, oppure
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio in assenza della DID;
- attestazione dell'eventuale iscrizione ad altra forma pensionistica complementare, rilasciata da quest'ultima, e presso cui l'Iscritto conserva una posizione; tale attestazione consente al Fondo di determinare il numero degli anni complessivi di iscrizione alla previdenza complementare e la corretta aliquota fiscale da applicare alla base imponibile della prestazione (v. paragrafo 9).

B.3 Perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo per cause diverse da quelle sopra indicate

- nel caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, dichiarazione firmata dal datore di lavoro o altra documentazione attestante la cessazione del rapporto di lavoro, a meno che non sia fornita direttamente dal datore di lavoro al Fondo.

3.2 Riscatto da parte degli aventi diritto

Gli aventi diritto effettuano la richiesta utilizzando lo specifico modulo disponibile sul sito *web* del Fondo da inviare alla PEC del Fondo, allegando la seguente documentazione per consentire al Fondo la verifica della sussistenza dei requisiti che danno diritto alla prestazione:

- certificato di morte dell'Isritto;
- in caso di soggetti designati persone fisiche: documentazione idonea a comprovare la propria designazione, nel caso in cui non sia già in possesso del Fondo;
- in caso di soggetti designati enti o persone giuridiche: (i) documentazione idonea a comprovare la propria designazione, nel caso in cui non sia già in possesso del Fondo; (ii) attestazione della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura o della Prefettura da cui risulti che la persona giuridica è validamente costituita, non sottoposta a procedure concorsuali e non si trova in fase di liquidazione; (iii) copia del documento di identità e del codice fiscale del rappresentante legale dell'ente o persona giuridica designata;
- in caso di eredi legittimi: dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà autenticata attestante l'esistenza, le generalità e il grado di parentela degli eredi richiedenti;
- in caso di eredi testamentari: copia autentica del testamento;
- in caso di soggetti designati o eredi minori di età o incapaci: copia del provvedimento del giudice tutelare che autorizza il genitore superstite esercente la potestà genitoriale o il tutore a richiedere il Riscatto in favore del minore di età o dell'incapace.

4. TEMPISTICHE DI EROGAZIONE

L'Isritto (o il soggetto avente diritto) deve presentare, al fine di assicurare il rispetto delle tempistiche di erogazione di seguito indicate, la richiesta di Riscatto, corredata della documentazione corretta e completa:

- entro il 20 del mese (m), con esclusione dei mesi di agosto e dicembre; se il giorno 20 del mese (m) è un giorno non lavorativo, la richiesta deve essere presentata entro il giorno lavorativo precedente;
- entro il 5 agosto, salvo diversa comunicazione pubblicata sul sito *web* del Fondo;
- entro il 15 dicembre, salvo diversa comunicazione pubblicata sul sito *web* del Fondo.

La documentazione corretta e completa consente al Fondo di attestare la sussistenza dei requisiti che danno diritto alla prestazione.

Il Fondo effettua le seguenti attività:

- l'ultimo giorno del mese (m), disinvestimento delle quote, di cui l'Isritto è titolare, sulla base del valore quota della fine del mese (m) asseverato dal Depositario;
- entro l'ultimo giorno del mese successivo (m+1), pagamento all'Isritto dell'importo (al netto delle imposte);

- entro il giorno 16 del mese successivo (m+2), pagamento delle imposte all'Amministrazione finanziaria.

Nel caso in cui l'Isritto presenti la richiesta di Riscatto, corredata della documentazione corretta e completa, oltre il 20 del mese (m) e prima del 20 del mese (m+1), le tempistiche sopra indicate slittano di un mese.

Nell'allegato n. 1 sono riportate le tempistiche distintamente per ciascun mese di potenziale richiesta di Riscatto.

5. COMPARTO DI EROGAZIONE

Il Fondo eroga la prestazione utilizzando la posizione previdenziale accumulata nel Comparto in cui l'Isritto risulta alla data di presentazione della richiesta.

Nel caso in cui l'Isritto abbia, all'atto della richiesta, la posizione accumulata in due Comparti, avendo aderito al Profilo "Multicomparto" o al Profilo "Life Cycle", il Fondo eroga la prestazione utilizzando la posizione previdenziale maturata in entrambi i Comparti in proporzione ai rispettivi ammontari.

Nel caso sia in corso un cambio Comparto (su richiesta dell'Isritto o sulla base del programma Life Cycle), l'Isritto può presentare la domanda di Riscatto soltanto dopo l'aggiornamento della posizione; a tal fine, è necessario attendere l'asseveramento da parte del Depositario del valore quota con cui è valorizzato il cambio Comparto.

6. CALCOLO DELL'IMPORTO DEL RISCATTO

Il Fondo calcola l'importo lordo del Riscatto da erogare come segue:

$$\text{Importo lordo} = \text{N. quote da disinvestire} \times \text{Valore quota}$$

Il numero delle quote da disinvestire è calcolato come segue:

- nel caso di Riscatto parziale, pari al 50% del numero delle quote complessive, di cui l'Isritto è titolare;
- nel caso di Riscatto totale, pari al 100% del numero delle quote complessive, di cui l'Isritto è titolare.

Il valore quota è il valore asseverato dal Depositario alla data del disinvestimento.

L'importo del Riscatto risultante da eventuali simulazioni effettuate dall'Isritto prima o al momento della richiesta è provvisorio; l'importo definitivo dipenderà dal valore quota alla data di disinvestimento e quindi potrà variare in relazione ai rendimenti positivi o negativi maturati nel/i Comparto/i di iscrizione nel periodo intercorrente tra la data della richiesta e la data di disinvestimento.

7. CEDIBILITÀ, SEQUESTRABILITÀ E PIGNORABILITÀ

I Riscatti non sono assoggettati ai limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità previsti dalla normativa vigente per le prestazioni pensionistiche a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

8. COSTI

Il Fondo non addebita alcun costo amministrativo per la gestione della richiesta di Riscatto.

9. ASPETTI FISCALI

Il Fondo calcola l'imposta sulla base imponibile del Riscatto a titolo di:

- per la posizione maturata fino al 31 dicembre 2000 (*periodo K1*), tassazione separata definitiva;
- per la posizione maturata dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 (*periodo K2*),
 - tassazione separata definitiva per i Riscatti fiscalmente agevolati;
 - ordinaria per gli altri Riscatti; in tal caso, l'imponibile concorre alla determinazione del reddito complessivo in sede di dichiarazione dei redditi;
- per la posizione maturata dal 1° gennaio 2007 (*periodo K3*),
 - tassazione sostitutiva definitiva.

Sono di seguito riportati i criteri di determinazione della base imponibile e dell'aliquota d'imposta per i Nuovi Iscritti, vale a dire per gli Iscritti al FOPDIRE (o ad altro fondo costituito alla data di entrata in vigore della L. 23 ottobre 1992 n. 421 che abbia trasferito la posizione a FOPDIRE) dopo il 28 aprile 1993.

Sono indicate in nota le eventuali differenze con i Vecchi Iscritti, vale a dire gli Iscritti al FOPDIRE (o ad altro fondo costituito alla data di entrata in vigore della L. 23 ottobre 1992 n. 421 che abbia trasferito la posizione a FOPDIRE) entro il 28 aprile 1993.

Base imponibile

Riscatto parziale 50%

La posizione da utilizzare ai fini del Riscatto parziale 50%, e pertanto del calcolo del relativo imponibile, è determinata come segue:

- prioritariamente, è utilizzata la posizione maturata nel periodo K1;
- poi, per la parte non capiente K1, la posizione maturata nel periodo K2;
- infine, per la parte non capiente K2, la posizione maturata nel periodo K3.

Riscatto totale 100%

Il Riscatto totale 100% riguarda l'intera posizione maturata nei periodi K1, K2 e K3.

Per i Nuovi Iscritti, la base imponibile è calcolata come di seguito riportato.

Periodo K1

La posizione previdenziale maturata è ridotta di: (i) contributi versati dall'Isritto in misura non eccedenti il 4% della retribuzione annua; (ii) euro 309,67 annuo in proporzione al TFR trasferito. I rendimenti finanziari maturati nella fase di accumulo sono compresi nella base imponibile e pertanto sono tassati due volte (nella fase di accumulo e in sede di Riscatto).²

Periodo K2

La posizione previdenziale maturata è ridotta di: (i) contributi versati dall'Isritto e non dedotti; (ii) rendimenti finanziari maturati nella fase di accumulo;

Periodo K3

La posizione previdenziale maturata è ridotta di: (i) contributi versati dall'Isritto e non dedotti; (ii) rendimenti finanziari maturati nella fase di accumulo.

Aliquota d'imposta

Per i Nuovi Isritti, l'aliquota applicata alla base imponibile è calcolata distintamente per i periodi K1, K2 e K3, come di seguito riportato.

Periodo K1

Il calcolo dell'aliquota d'imposta è basato sul c.d. Reddito di Riferimento ed è articolato nelle seguenti quattro fasi:

1. Calcolo dell'importo del periodo K1 per il Reddito di Riferimento

L'importo del periodo K1 (I_{K1}) è pari alla base imponibile K1 senza riduzione dell'abbattimento di euro 309,67 annuo in proporzione al TFR trasferito.

2. Calcolo del Reddito di Riferimento

Il calcolo del Reddito di Riferimento è effettuato sulla base della seguente formula:

$$RR = \frac{I_{K1} \times 12}{P_C}$$

dove:

12 = coefficiente fisso previsto dalla normativa;

P_C = periodo di contribuzione del periodo K2, espresso in anni e frazioni di anno.

3. Calcolo dell'Irpef sul Reddito di Riferimento

Sul Reddito di Riferimento è calcolata l'Irpef sulla base degli scaglioni di reddito e delle relative aliquote vigenti alla data di perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo.

4. Calcolo dell'aliquota d'imposta

L'aliquota d'imposta è pari al rapporto tra l'Irpef di cui al punto 3 e il Reddito di Riferimento di cui al punto 2.

² Per i Vecchi Isritti, la base imponibile del periodo K1 è pari alla posizione previdenziale maturata ridotta dei contributi versati dall'Isritto in misura non eccedenti il 4% della retribuzione annua. I rendimenti finanziari maturati nella fase di accumulo sono soggetti a tassazione separata con l'aliquota del 12,50%.

Periodo K2

Riscatti fiscalmente agevolati (relativi al periodo K2, c.d. Riscatti involontari)

Sono considerati Riscatti fiscalmente agevolati per il periodo K2 (c.d. Riscatti involontari):

- Riscatto per cessazione dell'attività lavorativa in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità;
- Riscatto per cessazione del rapporto di lavoro per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti;
- Riscatto per decesso dell'Isritto.

Si applica l'aliquota d'imposta calcolata sulla base del Reddito di Riferimento (calcolato congiuntamente con il periodo K1).

L'importo del periodo K2 (I_{K2}) da considerare nel Reddito di Riferimento è pari alla base imponibile K2.

Il calcolo del Reddito di Riferimento è effettuato sulla base della formula sopra riportata per il periodo K1, modificata come segue:

$$RR = \frac{(I_{K1} + I_{K2}) \times 12}{P_C}$$

dove:

12 = coefficiente fisso previsto dalla normativa;

P_C = periodo di contribuzione dei periodi K1 e K2 (considerati congiuntamente), espresso in anni e frazioni di anno.

Altri Riscatti

Si applica l'aliquota d'imposta Irpef sulla base degli scaglioni di reddito e delle relative aliquote vigenti alla data di perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo, maggiorata delle addizionali regionali e comunali; l'imponibile concorre alla formazione del reddito complessivo della dichiarazione dei redditi.

Periodo K3

Riscatti fiscalmente agevolati (relativi al periodo K3)

Sono considerati Riscatti fiscalmente agevolati per il periodo K3:

- Riscatto parziale 50% nei casi di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo compreso tra 12 e 48 mesi (*casistica A1* del paragrafo 2.1), ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria (*casistica A2* del paragrafo 2.1);
- Riscatto totale 100% per i casi di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo (*casistica B1* del paragrafo 2.1) e a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi (*casistica B2* del paragrafo 2.1);
- Riscatto totale 100% nel caso di decesso dell'Isritto richiesto dagli aventi diritto (*casistica* del paragrafo 2.2).

Si applica l'aliquota del 15% ridotta dello 0,30% per ogni anno eccedente il 15° anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari. La riduzione massima è il 6% che corrisponde a un periodo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari pari ad almeno 35 anni.

Qualora la data di iscrizione alla previdenza complementare sia anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione anteriori al 2007 sono computabili fino a un massimo di quindici.

Altri Riscatti (casistica B3 del paragrafo 2.1)

Si applica l'aliquota del 23%.

Nell'allegato n. 2 è riportato il quadro normativo fiscale distintamente per Vecchi e Nuovi Iscritti.

Nell'allegato n. 3 è riportata una simulazione riguardante il calcolo della prestazione nei seguenti casi:

- Riscatto parziale 50% fiscalmente agevolato seguito da un Riscatto totale sul restante 50% non fiscalmente agevolato (allegato n. 3A);
- Riscatto totale 100% non fiscalmente agevolato (allegato n. 3B).

Conguaglio d'imposta finale

In sede di Riscatto, trattandosi di una prestazione con cui è liquidata definitivamente la posizione dell'Iscritto, e in presenza di Anticipazioni pregresse, il Fondo deve calcolare un conguaglio sulle imposte applicate a suo tempo, a titolo di tassazione separata (non definitiva), sulla posizione maturata nei periodi K1 e K2 e utilizzata per le Anticipazioni (di seguito "Imposta OLD").

Sulla posizione maturata nei periodi K1 e K2 l'imposta a titolo di tassazione separata (non definitiva) era stata calcolata sulla base dell'aliquota media risultante dalla determinazione del Reddito di Riferimento applicando gli scaglioni di reddito e le relative aliquote Irpef vigenti alla data di richiesta dell'Anticipazione (di seguito "Imposta OLD").

In sede di conguaglio, il Fondo deve ricalcolare:

- gli imponibili ricomprendendo gli importi già erogati a suo tempo a titolo di Anticipazione; in particolare, l'imponibile ricalcolato del periodo K2 deve essere ridotto anche dei rendimenti finanziari maturati (a differenza dell'imponibile dell'Anticipazione);
- l'imposta, sempre sulla base dell'aliquota media risultante dalla determinazione del Reddito di Riferimento, ma applicando gli scaglioni di reddito e le relative aliquote Irpef vigenti alla data di perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo (di seguito "Imposta NEW").

Il conguaglio sarà pari alla differenza tra l'Imposta NEW e l'Imposta OLD; al riguardo, si possono presentare le casistiche di seguito riportate.

A. Imposta NEW superiore all'Imposta OLD

L'Iscritto deve pagare maggiori imposte rispetto a quelle calcolate sull'Anticipazione.

Il Fondo trattiene sulla posizione oggetto di Riscatto, oltre all'imposta calcolata sul relativo imponibile, anche l'importo del conguaglio.

B. Imposta NEW inferiore all'Imposta OLD

L'Iscritto deve pagare minori imposte rispetto a quelle calcolate sull'Anticipazione.

B.1 Importo del conguaglio inferiore all'imposta calcolata sull'imponibile della posizione oggetto di Riscatto

Il Fondo riduce l'imposta, calcolata sull'imponibile della posizione oggetto di Riscatto, dell'importo del conguaglio.

B.2 Importo del conguaglio superiore all'imposta calcolata sull'imponibile della posizione oggetto di Riscatto

Il Fondo corrisponde direttamente all'Iscritto l'eccedenza d'imposta e utilizza tale credito a riduzione delle altre imposte da versare all'Amministrazione finanziaria.

Il Fondo riporta l'importo del credito d'imposta nel prospetto finale di liquidazione, che è reso disponibile nell'Area Riservata dopo il pagamento della prestazione definitiva.

Per una simulazione riguardante il calcolo del conguaglio in presenza di Anticipazioni pregresse, si rinvia al Documento sulle Anticipazioni.

10. ENTRATA IN VIGORE

Il presente Documento entra in vigore il 1° dicembre 2025.

ALLEGATI

- Allegato n. 1 Tempistiche Erogazione Riscatti
- Allegato n. 2 Quadro normativo fiscale Riscatti
- Allegato n. 3 Simulazione Riscatto
- Allegato n. 3A Riscatto parziale 50% fiscalmente agevolato seguito da un Riscatto totale sul restante 50% non fiscalmente agevolato
- Allegato n. 3B Riscatto totale 100% non fiscalmente agevolato

Allegato n. 1 - TEMPISTICHE EROGAZIONE RISCATTI

La tabella seguente riporta le tempistiche di erogazione dei Riscatti nel caso in cui la richiesta sia presentata, con la documentazione corretta e completa, entro il 20 del mese (m); se è un giorno non lavorativo, la richiesta deve essere presentata entro il giorno lavorativo precedente.

Per il mese di agosto e di dicembre, la richiesta deve essere presentata rispettivamente entro il giorno 5 e il giorno 15, salvo diversa comunicazione pubblicata sul sito *web* del Fondo.

	Mese (m)	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE
Data limite richiesta	(m)	20 GENNAIO	20 FEBBRAIO	20 MARZO	20 APRILE	20 MAGGIO	20 GIUGNO	20 LUGLIO	5 AGOSTO	20 SETTEMBRE	20 OTTOBRE	20 NOVEMBRE	15 DICEMBRE
Data di disinvestimento	(m)	31 GENNAIO	28 FEBBRAIO	31 MARZO	30 APRILE	31 MAGGIO	30 GIUGNO	31 LUGLIO	31 AGOSTO	30 SETTEMBRE	31 OTTOBRE	30 NOVEMBRE	31 DICEMBRE
Data limite pagamento	(m+1)	28 FEBBRAIO	31 MARZO	30 APRILE	31 MAGGIO	30 GIUGNO	31 LUGLIO	31 AGOSTO	30 SETTEMBRE	31 OTTOBRE	30 NOVEMBRE	31 DICEMBRE	31 GENNAIO

Allegato n. 2 – QUADRO NORMATIVO FISCALE RISCATTI

K1 <i>periodo fino al 31.12.2000</i>	K2 <i>periodo dal 01.01.2001 al 31.12.2006</i>	K3 <i>periodo dal 01.01.2007</i>
Vecchio Iscritto ⁽¹⁾		
A) Tassazione Separata definitiva	A) Tassazione Per i Riscatti fiscalmente agevolati , ⁽²⁾ tassazione separata definitiva Per gli altri Riscatti , tassazione ordinaria	A) Tassazione Sostitutiva definitiva
B) Base imponibile Contributi: Da tassare ad esclusione dei contributi versati dal solo aderente non eccedenti il 4% della retribuzione (Aderente e Azienda) TFR: Non era versato al Fondo Rendimenti finanziari: Da tassare separatamente con aliquota del 12,50%	B) Base imponibile Contributi dedotti: Da tassare Contributi non dedotti: Già tassati TFR: Da tassare Rendimenti finanziari: Già tassati	B) Base imponibile Contributi dedotti: Da tassare Contributi non dedotti: Già tassati TFR: Da tassare Rendimenti finanziari: Già tassati
C) Aliquota Aliquota d'imposta applicata al TFR comunicata dalla Società di appartenenza	C) Aliquota Per i Riscatti fiscalmente agevolati , determinata in base al Reddito di Riferimento calcolato sul periodo K2 Per gli altri Riscatti , determinata sulla base degli scaglioni per fascia di reddito Irpef considerando anche le addizionali Irpef regionali e comunali	C) Aliquota Per i Riscatti fiscalmente agevolati , ⁽³⁾ 15% con riduzione dello 0,3% per ogni anno di iscrizione oltre il 15° Gli anni di iscrizione prima del 2007 sono considerati al max pari a 15 Per gli altri Riscatti , 23%

- (1) Vecchio Iscritto: iscritto al FOPDIRE (o ad altro fondo costituito alla data di entrata in vigore della L. 23 ottobre 1992 n. 421 che abbia trasferito la posizione a FOPDIRE) entro il 28 aprile 1993.
- (2) Con riferimento al periodo K2, i Riscatti fiscalmente agevolati (c.d. Riscatti involontari) sono: (i) Riscatto per cessazione dell'attività lavorativa in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità; (ii) Riscatto per cessazione del rapporto di lavoro per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti; (iii) Riscatto per decesso dell'iscritto.
- (3) Con riferimento al periodo K3, i Riscatti fiscalmente agevolati sono: (i) riscatto parziale 50% nei casi di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo compreso tra 12 e 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria; (ii) riscatto totale 100% per i casi di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi; (iii) riscatto totale 100% nel caso di decesso dell'iscritto richiesto dagli aventi diritto.

Allegato n. 2 – QUADRO NORMATIVO FISCALE RISCATTI

K1 <i>periodo fino al 31.12.2000</i>	K2 <i>periodo dal 01.01.2001 al 31.12.2006</i>	K3 <i>periodo dal 01.01.2007</i>
Nuovo Iscritto ⁽¹⁾		
A) Tassazione Separata definitiva	A) Tassazione Per i Riscatti fiscalmente agevolati , ⁽²⁾ tassazione separata definitiva. Per gli altri Riscatti , tassazione ordinaria.	A) Tassazione Sostitutiva definitiva
B) Base imponibile Contributi: Da tassare ad esclusione dei contributi versati dal solo aderente non eccedenti il 4% della retribuzione (quota esente) TFR: Riduzione annua (euro 309,67) in proporzione al TFR trasferito. Rendimenti finanziari: Da tassare	B) Base imponibile Contributi dedotti: Da tassare Contributi non dedotti: Già tassati TFR: Da tassare Rendimenti finanziari: Già tassati	B) Base imponibile Contributi dedotti: Da tassare Contributi non dedotti: Già tassati TFR: Da tassare Rendimenti finanziari: Già tassati
C) Aliquota Determinata in base al Reddito di Riferimento calcolato sul periodo K1	C) Aliquota Per i Riscatti fiscalmente agevolati , determinata in base al Reddito di Riferimento calcolato sul periodo K2, congiuntamente al periodo K1 Per gli altri Riscatti , determinata sulla base degli scaglioni per fascia di reddito Irpef considerando anche le addizionali Irpef regionali e comunali	C) Aliquota Per i Riscatti fiscalmente agevolati , ⁽³⁾ 15% con riduzione dello 0,3% per ogni anno di iscrizione oltre il 15° Gli anni di iscrizione prima del 2007 sono considerati al max pari a 15 Per gli altri Riscatti , 23%

- (1) *Nuovo Iscritto: iscritto al FOPDIRE (o ad altro fondo costituito alla data di entrata in vigore della L. 23 ottobre 1992 n. 421 che abbia trasferito la posizione a FOPDIRE) dopo il 28 aprile 1993.*
- (2) *Con riferimento al periodo K2, i Riscatti fiscalmente agevolati (c.d. Riscatti involontari) sono: (i) Riscatto per cessazione dell'attività lavorativa in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità; (ii) Riscatto per cessazione del rapporto di lavoro per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti; (iii) Riscatto per decesso dell'iscritto.*
- (3) *Con riferimento al periodo K3, i Riscatti fiscalmente agevolati sono: (i) riscatto parziale 50% nei casi di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo compreso tra 12 e 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria; (ii) riscatto totale 100% per i casi di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi; (iii) riscatto totale 100% nel caso di decesso dell'iscritto richiesto dagli aventi diritto. Non costituisce Riscatto fiscalmente agevolato la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro per cause diverse da quelle sopra indicate.*

Allegato n. 3 - SIMULAZIONE RISCATTO

Si riporta la simulazione della prestazione sotto forma di Riscatto richiesta il 30 giugno 2025, data di perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo, da un Iscritto nel Comparto Bilanciato, che ha aderito al Fondo dal 1° gennaio 1998 (*Nuovo Iscritto*), con inizio della contribuzione in pari data.

Il Riscatto è erogato sulla base della posizione previdenziale maturata al 31 luglio 2025 e del valore quota del Comparto Bilanciato a quella data, primo valore quota disponibile dopo la richiesta della prestazione da parte dell'Iscriotto e la verifica, con esito positivo, dei requisiti da parte del Fondo sulla base della documentazione ricevuta (v. *Allegato n. 1*).

Posizione al 31 luglio 2025

La posizione è pari a € 320.000, costituita da n. 7.754,380 quote valorizzate al valore unitario di € 41,627.

La tabella seguente riporta la posizione distintamente per periodo fiscale K1, K2 e K3.

valori in €		K1	K2	K3	TOTALE
		periodo fino al 31.12.2000	periodo dal 01.01.2001 al 31.12.2006	periodo dal 01.01.2007	
Contributi azienda	(a)	4.000,00	16.000,00	60.000,00	80.000,00
Contributi aderente	(b)	4.000,00	16.000,00	60.000,00	80.000,00
Contributi azienda + aderente	(c)=(a)+(b)	8.000,00	32.000,00	120.000,00	160.000,00
TFR	(d)	3.000,00	15.000,00	101.000,00	119.000,00
Totale contribuzione	(e)=(c)+(d)	11.000,00	47.000,00	221.000,00	279.000,00
Rendimenti finanziari	(f)	1.000,00	5.000,00	35.000,00	41.000,00
Valore lordo della posizione	(g)=(e)+(f)	12.000,00	52.000,00	256.000,00	320.000,00
<hr/>					
Contributi non dedotti	(h)	n.a.	1.012,58	27.037,74	28.050,32
Contributi dedotti	(i)	n.a.	30.987,42	92.962,26	123.949,68
Contributi azienda + aderente	(j)=(h)+(i)	-	32.000,00	120.000,00	152.000,00

Allegato n. 3 - SIMULAZIONE RISCATTO

Allegato n. 3A - Riscatto parziale 50% fiscalmente agevolato seguito da un Riscatto totale sul restante 50% non fiscalmente agevolato

Numero quote da disinvestire

Numero quote totali	(a)	7.754,380
Valore quota (€) ⁽¹⁾	(b)	41,267
Valore lordo della posizione	(c) = (a) x (b)	320.000,00
% Riscatto	(d)	50%
Numero quote da disinvestire	(e) = (a) x (d)	3.877,190
Valore lordo della prestazione (€)	(f) = (e) x (b)	160.000,00

		K1	K2	K3	TOTALE
		<i>periodo</i>	<i>periodo</i>	<i>periodo</i>	
		<i>fino al 31.12.2000</i>	<i>dal 01.01.2001</i>	<i>dal 01.01.2007</i>	
			<i>al 31.12.2006</i>		
Valore lordo della posizione (€)	(c)	12.000,00	52.000,00	256.000,00	320.000,00
% valore posizione utilizzabile ⁽²⁾	(g)	100,00%	100,00%	37,50%	50,00%
Valore lordo della prestazione (€)	(f) = (a) x (g)	12.000,00	52.000,00	96.000,00	160.000,00
Valore quota (€)	(b)	41,267	41,267	41,267	41,267
Numero quote da disinvestire	(e) = (f) / (b)	290,789	1.260,087	2.326,314	3.877,190

(1) Valore quota del Comparto Bilanciato al 31 luglio 2025.

(2) Sulla base della normativa, si utilizzano inizialmente le posizioni più datate (prima K1, poi K2 e poi per il residuo K3).

Allegato n. 3 - SIMULAZIONE CALCOLO RISCATTO

Allegato n. 3A - Riscatto parziale 50% fiscalmente agevolato seguito da un Riscatto totale sul restante 50% non fiscalmente agevolato

Riscatto 50% per ricorso del datore di lavoro a procedure di mobilità (Riscatto fiscalmente agevolato)

Valore netto della prestazione

		K1 periodo fino al 31.12.2000	K2 periodo dal 01.01.2001 al 31.12.2006	K3 periodo dal 01.01.2007	TOTALE
valori in €					
Valore lordo della prestazione	(a)	12.000,00	52.000,00	96.000,00	160.000,00
Quota esente ⁽¹⁾	(b)	-4.000,00			-4.000,00
Abbattimento TFR ⁽²⁾	(c)	-251,00			-251,00
Contributi non dedotti ⁽³⁾	(d)	-	-1.012,58	-10.139,15	-11.151,73
Rendimenti finanziari ⁽⁴⁾	(e)	-	-5.000,00	-13.125,00	-18.125,00
Imponibile fiscale	(f)=(a)+(b)+(c)+(d)+(e)	7.749,00	45.987,42	72.735,85	126.472,27
Aliquota fiscale ⁽⁵⁾	(g)	32,78%	32,78%	11,40%	
Imposte	(h) = (f) x (g)	-2.540,12	-15.074,68	-8.291,89	-25.906,69
Valore netto della prestazione	(i) = (a) + (h)	9.459,88	36.925,32	87.708,11	134.093,31

(1) Per il K1, l'imponibile è ridotto dell'importo dei contributi versati dall'Iscritto non eccedenti il 4% della retribuzione (c.d. «Quota esente»).

(2) Per il K1, l'imponibile è ridotto dell'importo di € 309,67 annuo in proporzione al TFR trasferito al Fondo (27%) per ciascuno dei 3 anni del periodo, dal 1° gennaio 1998 (data di iscrizione e di inizio contribuzione al Fondo) al 31 dicembre 2000.

(3) Per il K2, l'imponibile è ridotto dei contributi non dedotti dall'Iscritto in misura pari al 100% (% di utilizzo della posizione K2, v. pag. 17), per il K3 in misura pari al 37,50% (% di utilizzo del K3, v. pag. 17).

(4) Per il K1, l'imponibile non è ridotto dei rendimenti finanziari che sono pertanto da tassare; per il K2 e il K3, l'imponibile è invece ridotto dei rendimenti finanziari (già tassati) nella stessa misura prevista per i contributi non dedotti (rispettivamente 100% e 37,50%).

(5) Per il K1 e il K2, l'aliquota è determinata sulla base del Reddito di riferimento (v. pag. 19), per il K3 l'aliquota è quella agevolata al 15% (v. pag. 19).

Allegato n. 3 - SIMULAZIONE CALCOLO RISCATTO

Allegato n. 3A - Riscatto parziale 50% fiscalmente agevolato seguito da un Riscatto totale sul restante 50% non fiscalmente agevolato

Riscatto 50% per ricorso del datore di lavoro a procedure di mobilità (Riscatto fiscalmente agevolato, v. Allegato n. 2)

Calcolo del Reddito di Riferimento K1 e K2

		K1 fino al 31.12.2000	K2 dal 01.01.2001 al 31.12.2006	TOTALE
valori in €				
Imponibile fiscale	(a)	7.749,00	45.987,42	
Abbattimento TFR ⁽¹⁾	(b)	251,00		
Importi per Reddito di Riferimento	(c)=(a)+(b)	8.000,00	45.987,42	53.987,42
Coefficiente fisso da normativa	(d)			12
N. anni contribuzione fino al 31.12.2006 ⁽²⁾	(e)			9
Reddito di Riferimento	(f)=(c)x(d)/(e)			71.983,23

Calcolo dell'aliquota d'imposta K1 e K2

Scaglioni di imposta IRPEF 2025 ⁽³⁾	Aliquota d'imposta IRPEF	Reddito di Riferimento per scaglione IRPEF ⁽⁴⁾	IRPEF
valori in €	(A)	(B)	(C) = (A) x (B)
fino a € 28.000	23,00%	28.000,00	6.440,00
da € 28.001 a € 50.000	35,00%	22.000,00	7.700,00
oltre € 50.000	43,00%	21.983,23	9.452,79
Totale IRPEF su Reddito di Riferimento	(b)		23.592,79
Aliquota Reddito di Riferimento	(c)=(b)/(a)	71.983,23	32,78%

Calcolo dell'aliquota agevolata K3

N. anni di iscrizione a Fondi Pensione ⁽⁵⁾	(a)	27
N. anni di iscrizione da non considerare	(b)	-15
N. anni di iscrizione da considerare	(c)=(a)+(b)	12
Aliquota nominale ante riduzione	(d)	15,00%
Riduzione annua di aliquota	(e)	-0,30%
Riduzione complessiva di aliquota	(f) = (c) x (e)	-3,60%
Aliquota post riduzione	(g) = (d) + (f)	11,40%

- (1) Per il K1, il Reddito di Riferimento non deve essere ridotto dell'abbattimento TFR considerato invece nell'imponibile fiscale.
- (2) Sono considerati gli anni del K1 e del K2, quindi dal 1° gennaio 1998 (data di inizio contribuzione al Fondo) al 31 dicembre 2006, pertanto 9 anni.
- (3) Sono considerati gli scaglioni di imposta IRPEF vigenti alla data di perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo, quindi giugno 2025.
- (4) Il Reddito di Riferimento di € 71.983,23 è ripartito per gli scaglioni di reddito e aliquote IRPEF vigenti alla data di perdita dei requisiti di partecipazione.
- (5) L'aliquota del 15% è ridotta dello 0,30% per ogni anno di iscrizione eccedente il 15°. Considerato che la data di iscrizione al Fondo è il 1° gennaio 1998, la riduzione dello 0,30% si applica a partire dal 1° gennaio 2013. Alla data di perdita dei requisiti di partecipazione (giugno 2025), gli anni di iscrizione sono pari a 27.

Allegato n. 3 - SIMULAZIONE CALCOLO RISCATTO

Allegato n. 3A - Riscatto parziale 50% fiscalmente agevolato seguito da un Riscatto totale sul restante 50% non fiscalmente agevolato

Riscatto totale sul restante 50% per risoluzione consensuale del rapporto di lavoro (Riscatto non fiscalmente agevolato, v. Allegato n. 2)

Valore netto della prestazione

		K1	K2	K3	TOTALE
valori in €		periodo fino al 31.12.2000	periodo dal 01.01.2001 al 31.12.2006	periodo dal 01.01.2007	
Valore lordo della prestazione	(a)			160.000,00	160.000,00
Quota esente	(b)				
Abbattimento TFR	(c)				
Contributi non dedotti ⁽¹⁾	(d)			-16.898,59	-16.898,59
Rendimenti finanziari ⁽²⁾	(e)			-21.875,00	-21.875,00
Imponibile fiscale	(f)=(a)+(b)+(c)+(d)+(e)	-	-	121.226,41	121.226,41
Aliquota fiscale ⁽³⁾	(g)			23,00%	
Imposte	(h) = (f) x (g)	-	-	-27.882,07	-27.882,07
Valore netto della prestazione	(i) = (a)+ (h)	-	-	132.117,93	132.117,93

(1) Per il K3, l'imponibile è ridotto dell'importo dei contributi non dedotti dall'Iscritto, non utilizzato nel precedente Riscatto (62,50%).

(2) Per il K3, l'imponibile è ridotto dei rendimenti finanziari nella stessa misura prevista per i contributi non dedotti (62,50%).

(3) Per il K3, l'aliquota è il 23% senza alcuna riduzione trattandosi di un Riscatto non fiscalmente agevolato.

Allegato n. 3 - SIMULAZIONE CALCOLO RISCATTO

Allegato n. 3B - Riscatto totale 100% non fiscalmente agevolato

Riscatto 100% per risoluzione consensuale del rapporto di lavoro (Riscatto non fiscalmente agevolato, v. Allegato n. 2)

Valore netto della prestazione

valori in €		K1 periodo fino al 31.12.2000	K2 periodo dal 01.01.2001 al 31.12.2006	K3 periodo dal 01.01.2007	TOTALE
Valore lordo della prestazione	(a)	12.000,00	52.000,00	256.000,00	320.000,00
Quota esente ⁽¹⁾	(b)	-4.000,00			-4.000,00
Abbattimento TFR ⁽²⁾	(c)	-251,00			-251,00
Contributi non dedotti ⁽³⁾	(d)	-	-1.012,58	-27.037,74	-28.050,32
Rendimenti finanziari ⁽⁴⁾	(e)	-	-5.000,00	-35.000,00	-40.000,00
Imponibile fiscale	(f)=(a)+(b)+(c)+(d)+(e)	7.749,00	45.987,42	193.962,26	247.698,68
Aliquota fiscale ⁽⁵⁾	(g)	24,50%	30,95%	23,00%	
Imposte	(h) = (f) x (g)	-1.898,51	-14.233,11	-44.611,32	-60.742,93
Valore netto della prestazione	(i) = (a) + (h)	10.101,49	37.766,89	211.388,68	259.257,07

(1) Per il K1, l'imponibile è ridotto dell'importo dei contributi versati dall'iscritto non eccedenti il 4% della retribuzione (c.d. «Quota esente»).

(2) Per il K1, l'imponibile è ridotto dell'importo di € 309,67 annuo in proporzione al TFR trasferito al Fondo (27%) per ciascuno dei 3 anni del periodo, dal 1° gennaio 1998 (data di iscrizione al Fondo) al 31 dicembre 2000.

(3) Per il K2 e il K3, l'imponibile è ridotto dei contributi non dedotti dall'iscritto in misura pari al 100% (% di utilizzo della posizione K2 e K3).

(4) Per il K1, l'imponibile non è ridotto dei rendimenti finanziari che sono pertanto da tassare; per il K2 e il K3, l'imponibile è invece ridotto dei rendimenti finanziari (già tassati) nella stessa misura prevista per i contributi non dedotti (100%).

(5) Per il K1, l'aliquota è determinata sulla base del Reddito di riferimento; per il K2, l'aliquota è determinata sulla base degli scaglioni di reddito e delle relative aliquote IRPEF vigenti alla data di perdita dei requisiti di partecipazione nonché delle addizionali regionali e comunali (v. pag. 22); per il K3, l'aliquota è quella non agevolata al 23%.

Allegato n. 3 - SIMULAZIONE CALCOLO RISCATTO

Allegato n. 3B - Riscatto totale 100% per perdita dei requisiti di partecipazione (Riscatto non fiscalmente agevolato)

Calcolo del Reddito di Riferimento K1

	K1 fino al 31.12.2000		TOTALE
valori in €			
Imponibile fiscale	(a)	7.749,00	
Abbattimento TFR ⁽¹⁾	(b)	251,00	
Importi per Reddito di Riferimento	(c)=(a)+(b)	8.000,00	8.000,00
Coefficiente fisso da normativa	(d)		12
N. anni contribuzione fino al 31.12.2000 ⁽²⁾	(e)		3
Reddito di Riferimento	(f)=(c)x(d)/(e)		32.000,00

Calcolo dell'aliquota d'imposta K2

Scaglioni di imposta IRPEF 2025 ⁽³⁾	Aliquota d'imposta IRPEF	Reddito di Riferimento per scaglione IRPEF ⁽⁴⁾	IRPEF
valori in €			
	(A)	(B)	(C) = (A) x (B)
fino a € 28.000	23,00%	28.000,00	6.440,00
da € 28.001 a € 50.000	35,00%	4.000,00	1.400,00
oltre € 50.000	43,00%		-
Totale IRPEF su Reddito di Riferimento	(g)		7.840,00
Aliquota Reddito di Riferimento	(h)=(g)/(f)	32.000,00	24,50%

Calcolo dell'aliquota d'imposta K2

Imponibile K2	(a)			45.987,42
<u>IRPEF ordinaria</u>				
Scaglioni di imposta IRPEF 2025		Aliquota d'imposta IRPEF	Reddito imponibile per scaglione IRPEF	IRPEF
		(A)	(B)	(C) = (A) x (B)
fino a € 28.000		23,00%	28.000,00	6.440,00
da € 28.001 a € 50.000		35,00%	17.987,42	6.295,60
oltre € 50.000		43,00%		-
Totale IRPEF ordinaria	(b)		45.987,42	12.735,60
<u>IRPEF regionale LAZIO ⁽⁵⁾</u>				
Scaglioni di imposta IRPEF 2025		Aliquota d'imposta IRPEF	Reddito imponibile per scaglione IRPEF	IRPEF
		(A)	(B)	(C) = (A) x (B)
fino a € 15.000		1,73%	15.000,00	259,50
da € 15.001 a € 28.000		1,73%	13.000,00	224,90
oltre € 28.000		3,33%	17.987,42	598,98
Totale IRPEF regionale ante detrazione	(c)		45.987,42	1.083,38
<u>IRPEF comunale ROMA ⁽⁵⁾</u>				
Scaglioni di imposta IRPEF 2025		Aliquota d'imposta IRPEF	Reddito imponibile per scaglione IRPEF	IRPEF
		(A)	(B)	(C) = (A) x (B)
fino a € 14.000		0,00%		-
oltre € 14.000		0,90%	45.987,42	413,89
Totale IRPEF comunale	(d)		45.987,42	413,89
Totale IRPEF	(e)=(b)+(c)+(d)			14.232,86
Aliquota media IRPEF di tassazione	(f)=(e)/(a)			30,95%

- (1) Per il K1 il Reddito di Riferimento non deve essere ridotto dell'abbattimento TFR considerato invece nell'imponibile fiscale.
- (2) Sono considerati gli anni del K1, quindi dal 1° gennaio 1998 (data di inizio contribuzione al Fondo) al 31 dicembre 2000, pertanto 3 anni.
- (3) Sono considerati gli scaglioni di imposta IRPEF vigenti alla data di perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo, quindi giugno 2025.
- (4) Il Reddito di Riferimento di € 32.000,00 è ripartito per gli scaglioni di reddito e aliquote IRPEF vigenti alla data di perdita dei requisiti di partecipazione.
- (5) Si ipotizza, ai fini del calcolo delle addizionali IRPEF, che l'iscritto risieda a Roma (Lazio).